

STATUTO OPERA FEDERICO OZANAM ETS

- 1 E' costituita con sede in Milano – Via Motta, 4 l'Associazione non lucrativa riconosciuta dalla Regione Lombardia "OPERA FEDERICO OZANAM " Ente non commerciale del Terzo Settore. L'associazione userà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "OPERA FEDERICO OZANAM ETS".
L'Associazione è un'Opera speciale della San Vincenzo de Paoli Consiglio Centrale di Milano per conto del quale gestisce servizi sociali famigliari
- 2 L'Associazione ha per scopo la realizzazione e la gestione di strutture sociali, caritative ed assistenziali attraverso la gestione di strutture residenziali come quella di Milano in via Motta n. 4, di proprietà della associazione "La San Vincenzo" ed eventualmente in altre sedi in Lombardia, al fine di ospitare persone svantaggiate economicamente o socialmente, ma anche con problematiche psicologiche e comunque necessitanti di sostegno psicologico ed educativo, il tutto per spirito di solidarietà familiare.
L'Associazione potrà operare esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia fino all'iscrizione nel RUNTS. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà familiare, come previsto dall'art. 36 della L.R.L. del 14.2.2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" e svolge tale attività nel sostegno e valorizzazione delle famiglie e più specificatamente attraverso:
a) organizzazione ed attivazione di esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche attraverso l'organizzazione di banche del tempo,
b) promozione di iniziative di sensibilizzazione e sostegno alle famiglie ospiti, in relazione ai loro compiti sociali, educativi, incluso aiuto scolastico.
Quale Opera Speciale della Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano ha scopo assistenziale ed opera esclusivamente nell'ambito delle sue attività caritative ed assistenziali tipiche nel pieno rispetto del mandato di San Vincenzo de Paoli e di Federico Ozanam .
L'attività è svolta direttamente come pure in associazione temporanea di scopo, consorzio, o altre forme contrattuali con altri Enti del Terzo Settore,, prevalentemente attraverso convenzioni, contratti o altre forme contrattuali con gli organi sociali del mondo pubblico e privato e comunque in accordo con i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla Regione Lombardia per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale.
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità familiare mediante lo svolgimento, in via esclusiva o comunque principale, di una o più attività di interesse generale. In particolare svolge, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale per interventi e prestazioni socio sanitarie, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e alloggi sociali o altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi educativi o lavorativi, come pure attività di beneficenza a favore di persone svantaggiate oppure di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Decreto Legge 117/2017. Attività riportate nel medesimo art. 5 nelle lettere a, c, d, p, q ed u. Quest'ultima attività è rivolta in particolare ad utenti usciti dalle proprie strutture e ancora bisognosi di sostegno socio lavorativo o abitativo.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle soprariportate solo se direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto strumentali delle stesse, ma siano secondarie e secondo criteri e limiti definiti con decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, tenendo conto delle risorse impiegate in tali attività, anche volontarie e gratuite, in rapporto all'insieme delle risorse nell'attività di interesse generale.

L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale attraverso la richiesta a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo come pure mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

- 3 L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri scopi sociali con contributi di enti pubblici e privati, con proventi di rette e di oblazioni nonché con ogni altra entrata non destinata ad aumentare il patrimonio. Si avvale altresì delle prestazioni libere e volontarie dei Confratelli e delle Consorelle della Società di San Vincenzo de' Paoli.

Il patrimonio è costituito:

- a) da contributi e finanziamenti direttamente ricevuti dalla Società San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati a patrimonio o al sostegno delle spese di gestione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, le quali non possono essere utilizzate altrimenti;
- d) da altre entrate derivanti da attività istituzionali e/o connesse, ivi comprese convenzioni, contributi da enti pubblici o privati con o senza scopo di lucro..

L'associazione può acquisire e detenere beni mobili ed immobili.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

- 4 Sono soci il Presidente ed i membri pro tempore aventi diritto di voto dell'Ufficio di Presidenza della Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano, nonché la stessa Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano.

L'ammissione di nuovi soci, purché in possesso dei requisiti suddetti, è di competenza del Consiglio Direttivo

I Soci partecipano alla vita associativa a tempo indeterminato.

Qualora un socio cessi di essere membro dell'ufficio di Presidenza della Società di San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale di Milano, o cessi di essere Presidente della stessa, decade automaticamente dalla qualifica di socio dell'Associazione: sarà il Consiglio Direttivo ad ammettere a socio il nuovo membro o il nuovo presidente.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale previo appuntamento.

- 5 L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo.

	Possono invece essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. L'Associazione si impegna ad assicurare questi volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività nonché per la responsabilità verso terzi
6	Sono Organi dell'Associazione: 1. L'assemblea dei Soci 2. L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo 3. Il Presidente 4. L'Organo di Controllo (ODC) 5. Il Revisore Legale (eventuale)
7	L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, eletti dall'assemblea e scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dalla San Vincenzo de' Paoli Consiglio Centrale della Città di Milano. Essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario dell'Associazione e del Consiglio stesso e il Tesoriere. Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando per ciascuno di essi nome cognome luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Al Presidente del Consiglio Direttivo, a ciascun membro o a terzi possono essere affidati determinati incarichi con la relativa delega e i poteri di firma. Per queste prestazioni non è riconoscibile alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni se preventivamente stabilite dall'associazione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione; per la gestione straordinaria occorre l'autorizzazione dell'Assemblea. Esso procede all'assunzione dei dipendenti determinandone le funzioni e le retribuzioni; compila il regolamento per il funzionamento dell'Opera Federico Ozanam ETS che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci. In particolare spetta al Consiglio Direttivo : - assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali; - convocare l'Assemblea dei soci; - provvedere all'ammissione e esclusione dei soci - redigere entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo del successivo; - redigere se richiesto il bilancio sociale annuale - predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione; - compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche o private e con la Pubblica Amministrazione; - determinare eventuali quote associative annuali e/o di ingresso - sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Imprese), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese o altre modalità simili o assimilabili;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine ai consuntivi e ai preventivi di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio gestisce le scritture contabili nel pieno rispetto della legge e in particolare degli artt. 13 e 87 del D.Lgs n. 117/2017.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente, ed in sua assenza, il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio, nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire con voto consultivo i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale (se nominato), mentre gli stessi devono intervenire quando è previsto l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio stesso.

L'assemblea può in qualunque momento sciogliere il Consiglio con voto di maggioranza qualificata (sette decimi dei soci) con decisione motivata.

- 8 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del programma sociale, del bilancio consuntivo e preventivo. Spetta al Consiglio ai sensi art. 20 codice civile convocare l'assemblea annuale o quelle assemblee che ritenga opportuno e necessario o se richieste da almeno un terzo dei soci con richiesta scritta e motivata.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale; la comunicazione della convocazione deve essere inviata ai soci almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso inviato ad ogni associato a mezzo di comunicazione per iscritto ovvero mediante mezzi di telecomunicazione se inoltrato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal socio. Deve contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno, data e luogo dell'incontro e prevedere la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta, purché almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo la partecipazione all'incontro come pure l'espressione di voto può anche avvenire con modalità non contestuali ossia in audio o videoconferenza purché sia possibile verificare l'identità degli associati non presenti fisicamente. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede purché in Lombardia.

Competenze non derogabili dell'assemblea sono:

Delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione

Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo

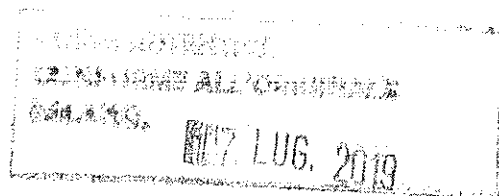
Nomina e revoca soggetto incaricato dell'Organo di Controllo

Nomina e revoca Revisore Legale

Approva bilancio consuntivo e preventivo

	Delibera responsabilità dei componenti organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti Delibera modifiche atto costitutivo o statuto Approva eventuale regolamento lavori assembleari Delibera scioglimento, trasformazione fusione o scissione dell'associazione Approva il bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e dal Consiglio Nazionale del terzo Settore Delibera sull'autorizzazione del Consiglio Direttivo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e su quanto a lei demandato per legge o per statuto comprese eventuali modifiche dei regolamenti.
9	Ciascun socio ha diritto ad un voto in assemblea. I soci non persone fisiche debbono essere rappresentati dal proprio legale rappresentante o da persona munita di delega a firma del legale rappresentante. Hanno diritto di intervenire, con voto consultivo, Il Responsabile dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale, se nominato. Hanno anche diritto di partecipare all'assemblea i membri del Consiglio Direttivo che non sono soci della Associazione ma senza diritto di voto. Sono ammesse deleghe, ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. L'espressione del voto può essere fatta per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. Per lo scioglimento dell'Associazione come pure per il cambio dello statuto occorre il voto di tre quarti dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede sociale previo appuntamento
10	L'assemblea può nominare un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale iscritta all'apposito registro con durata di tre anni cui spetta il controllo sull'attività economica dell'associazione e sulla gestione finanziaria formulando pareri di natura economico finanziario in particolare nella preparazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Il Revisore Legale relaziona l'assemblea annuale di approvazione dei bilanci. Ha diritto ad intervenire a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza.
11	L'assemblea dei Soci nomina l'Organo di Controllo che dura in carica tre anni. Può essere monocratico o composto da 2 o 3 membri, anche non soci, di cui almeno uno dei componenti iscritto all'Albo dei revisori contabili che funge da presidente. L'ODC vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità.
Nel caso l'associazione superasse i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Dlgs 117 del 3 luglio 2017, l'ODC può svolgere anche le funzioni di Revisore Legale.	

	ma in questo caso l'organo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro dei revisori legali secondo la disciplina dettata dal D.Lgs 27.01.2010 che ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006
	I membri dell'ODC hanno diritto a partecipare alle assemblee e ai Consigli Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza
12	L'assemblea nomina un proprio Presidente e un Segretario e, se lo ritiene necessario due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori
13	L'Associazione ha durata sino all'anno 2100.
14	In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, tutti i suoi beni, dopo il pagamento delle passività, saranno devoluti alla Società di San Vincenzo de' Paoli, Consiglio Centrale di Milano previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale Terzo Settore. In mancanza, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altra ETS o a fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
15	Il patrimonio dell'associazione è costituito da un Fondo di Dotazione con titoli del debito pubblico che per un valore non inferiore a quello previsto dalla legge va mantenuto nella sua consistenza per garantire la continuazione dell'attività nella forma di associazione riconosciuta con personalità giuridica.
16	Per quanto non contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia vigenti.



Handwritten signature

